



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 13/2022

OGGETTO:	PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. RELATIVA A REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI. INTEGRAZIONE.
-----------------	---

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno duemilaventidue l'Organo di Revisione del Comune di Casamassima, riunitosi in videoconferenza, ha preso in esame la documentazione, trasmessa dal responsabile del Settore Servizio di Gestione Economico-Finanziaria con pec del 22/04/2022, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n.25, del 22.04.2022, avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI. INTEGRAZIONE",

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTO

- l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.66 in data 20 dicembre 2018;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato con riferimento alla TARI dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013 recante disposizioni sulle modalità regolamentari dei Comuni in materia di entrate proprie anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n.448/200, recante fissazione dei termini per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;
- l'art. 1 della Legge n. 147/2013, comma n. 660, nel quale si stabilisce che, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"; che concede la possibilità, alle utenze non domestiche, di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti urbani prodotti;



Comune di Casamassima

Collegio dei Revisori dei Conti

PRESO ATTO CHE

- l'Amministrazione Comunale, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuitagli dalla legge, ha *"ritenuto opportuno quindi procedere ad integrare il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con la volontà di promuovere lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio, ed in particolare del centro storico"*
- che, in relazione alla TARI, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla legge n.15 del 25 Febbraio 2022, all'art.3, comma 5-quinquies prevede che: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;"*

Visto ed esaminato

- il *"Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)*, predisposto dagli uffici Comunali, approvato con deliberazione di C.C.n. 32 del 5 agosto 2014 e da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 66 del 20 dicembre 2018, integrato con gli articoli **25 bis - ESENZIONE QUOTA VARIABILE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO** e **25 ter - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER IMMOBILI SITUATI NEL CENTRO STORICO**, composto da n. 27 pagine e contenente 43 articoli, tra cui gli art. 22bis, 25bis e 25 ter, allegato (All. A) alla proposta di deliberazione in oggetto;

Considerato

- il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, in termini di *"favorevole"*, espressi dal responsabile del Settore Servizio di Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Tributi -, Dott. Giuseppe Matarrese, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

Visti

- l'art. 239, comma 1 lett. b), n.7), del D.lgs.267/2000 (TUEL)
- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di contabilità

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) con integrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente da:

MARRONE NICOLA

Firmato il 26/04/2022 18:40

Seriale Certificato: 82738517062160257271346595137921377992

Valido dal 04/12/2019 al 03/12/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firmato digitalmente da fornaro
immacolata
C: IT
O: ODCEC TARANTO

ROBERTO
FRANCESCO

Firmato digitalmente da
ROBERTO FRANCESCO
Data: 2022.04.26 17:07:11 +02'00'